

P268



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 830

AUTORITÀ DI REGOLAZ. TRASPORT.

1^a RATA 2022

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbano) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	830	07/04/2022			10.838,30

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

VIA NIZZA, 230

10126 TORINO (TO)

Partita IVA: C.F. 97772010019

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diecimilaottocentotrentotto e 30 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

PAGOPA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTOCONTRIBUTI ART 2022 1^A RATA

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	10.838,30
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	10.838,30

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	10.838,30	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Dettaglio bollettino CBILL



Dati bollettino CBILL

Data inserimento	07/04/2022
Codice di riferimento operazione	15208178-c578-431d-8c27-c0076473d697
Codice Azienda	BTW35
Codice Bolletta/Codice IUV/Codice avviso pagamento	304040000000165534
IBAN di Accredito	IT03Y0100501004000000218000
Periodo di riferimento	N/A

Dati conto di addebito

Importi in EURO (€)

Intestatario	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T. SPA
IBAN	IT18I0103015801000001484939
Importo	10.836,80
Commissioni Banca	1,50
Totale	10.838,30



Contributo 2022

ENTE CREDITORE, Cod. Fiscale 97772010019

Autorità di Regolazione dei Trasporti

DESTINATARIO AVVISO, Cod. Fiscale 00146330733

AMAT. S.P.A. TARANTO

QUANTO E QUANDO PAGARE?**10.836,80 Euro**Puoi pagare con una **unica rata**.

L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni o interessi, ecc. Un operatore, il sito o l'app che userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.

Utilizza la porzione di avviso relativa al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.

**DOVE PAGARE?**Lista dei canali di pagamenti su www.pagopa.gov.it**PAGA SUL SITO O CON LE APP**

del tuo Ente Creditore, della tua Banca o degli altri canali di pagamento. Potrai pagare con carte, conto corrente, CBILL.

PAGA SUL TERRITORIO

In Banca, in Ricevitoria, in Tabaccheria, al Bancomat, nei Supermercati accreditati. Potrai pagare in contanti, con carte o conto corrente.

RATA UNICADestinatario **AMAT. S.P.A. TARANTO**Euro **10.836,80**Ente Creditore **Autorità di Regolazione dei Trasporti**Oggetto pagamento **Contributo 2022**Codice CBILL
BTW35Codice Avviso
3040 4000 0000 1655 34Cod. Fiscale Ente Creditore
97772010019P 5353

POSTA CERTIFICATA: Contributo per il funzionamento dell'Auto...

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Anno 2022.

Mittente: "Per conto di: autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 31/03/2022, 15.20

A: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Messaggio di posta certificata

Il giorno 31/03/2022 alle ore 15:20:11 (+0200) il messaggio "Contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Anno 2022." è stato inviato da "autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it" indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: F559932A.0115AE89.E0223188.8C2BE530.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 31/03/2022 at 15:20:11 (+0200) the message "Contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Anno 2022." was sent by "autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it" and addressed to:

amat@pec.amat.ta.it

The original message is attached.

Message ID: F559932A.0115AE89.E0223188.8C2BE530.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: Contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Anno 2022.

Mittente: autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it

Data: 31/03/2022, 15.20

A: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

In allegato la comunicazione in oggetto unitamente al token per l'accreditamento dell'utenza aziendale

Token: A8Z6N4U3

Autorità di regolazione dei trasporti

POSTA CERTIFICATA: Contributo per il funzionamento dell'Auto...

— Allegati: —	
postacert.eml	996 kB
LetteraCortesiaContributoART2022_signed.pdf	727 kB
daticert.xml	922 bytes

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0005641/2022 del 31/03/2022 16:18:30

Ufficio Contabilità, bilancio e autofinanziamento

Il Dirigente

VIA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

OGGETTO: Contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Anno 2022.

Spett.le Operatore Economico,

ai sensi dell'art. 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera a-ter), introdotto dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in sede di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, gli operatori economici del settore del trasporto sono tenuti annualmente al versamento di un contributo a favore dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito indicata anche come "Autorità"), quale onere di funzionamento della stessa.

Inoltre, la giurisprudenza consolidata di Consiglio di Stato e T.A.R. Piemonte hanno ormai sancito che tutti gli operatori economici eroganti servizi di trasporto o accessori ad esso siano tenuti, in linea generale, alla corresponsione di tale contributo, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta.

Nello specifico, con delibera n. 181/2021 del 16 dicembre 2021, recante "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2022", approvata ai fini dell'esecutività con D.P.C.M. 14 gennaio 2022 e integrata con determina del Segretario Generale n. 27/2022 del 15 marzo 2022, sono stati definiti i soggetti tenuti al contributo per l'anno 2022, il fatturato rilevante ai fini della contribuzione, l'aliquota del contributo e le modalità di dichiarazione nonché di versamento dello stesso.

Al sensi della citata delibera, il contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2022 è pari allo 0,6 (zero virgola sei) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato al 9 febbraio 2022, data di pubblicazione della delibera n. 181/2021.

Le imprese individuate nell'articolo 1 della sopracitata delibera n. 181/2021 e il cui fatturato sia superiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni, scomputi o esoneri che le esentino dalla corresponsione del contributo, sono tenute alla dichiarazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2022. In aggiunta, le stesse imprese il cui importo contributivo per il 2022 sia superiore ad € 3.000,00 (euro tremila/00) sono tenute al versamento, salvo si tratti di imprese eroganti esclusivamente servizi di trasporto merci su strada, in virtù di quanto disposto dall'art. 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Ove l'operatore economico sia multimodale o, comunque, svolga una pluralità di servizi elencati nel citato art. 1, procederà ad escludere dal proprio fatturato i ricavi ascrivibili all'attività di trasporto merci su strada. Infatti, dato il carattere eccezionale dell'art. 16 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 nonché la specifica finalità perseguita, l'esclusione dal versamento del contributo non può essere esteso ad attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi (ad esempio, ai servizi logistici), in linea con la giurisprudenza del TAR Piemonte concernente l'articolo 37-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.



77091 995,74

6342 / 19051

Non sono tenute alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2021. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1° gennaio 2022, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.

Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ. o sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ., anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.

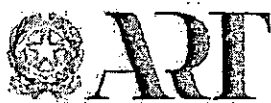
In caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio, il contributo deve essere versato dal consorzio.

Al fini del versamento del contributo, per "fatturato" deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS dell'ultimo bilancio approvato al 9 febbraio 2022, data di pubblicazione della delibera n. 181/2021.

Per l'individuazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella presente delibera; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianto o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall'equivalente incremento della tariffa di competenza applicata con l'entrata in vigore del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (vi) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (vii) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili; (viii) le sopravvenienze attive da fondo rischi.

Per i soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica), la menzionata delibera dell'Autorità n. 181/2021 ha inoltre stabilito che dal totale dei ricavi vengano esclusi: (i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorità; (ii) i ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise.

Per i gestori di infrastrutture portuali dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti da: (i) attività documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali; (ii) ritardata consegna dei container utilizzati o mancato ritiro/caricamento della merce; (iii) servizio di security purché distinguibile dal guardianaggio; (iv) ricavi da attività di c.d. connettivo urbano; (v) servizio hostess legato ad attività congressuale e convegnistica; (vi) ormeggio e stazionamento di unità da diporto. I gestori di infrastrutture portuali si escludono inoltre gli importi destinati alla manutenzione straordinaria del demanio marittimo ovvero agli investimenti capitalizzati riguardanti lo stesso, limitatamente ai costi di ammortamento iscritti a conto economico, nell'esercizio di riferimento, come comprovati da perizia asseverata. Le imprese meramente autorizzate all'effettuazione di operazioni e/o servizi portuali che non svolgano la loro attività in banchina pubblica o in altra area portuale assentita in forza di titolo concessorio si escludono i proventi derivanti da prestazioni svolte nei riguardi dei gestori di infrastrutture portuali, ove tali ricavi generino una duplicazione di contribuzione.



Co.Tr. A.P.

P.IVA

05959750120

Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno 2020 e risultante dalla pertinente dichiarazione IVA presentata al 9 febbraio 2022, data di pubblicazione della delibera n. 181/2021, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1; n. 2 del D.P.R. n. 633/1972.

Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato: a) per il trasporto internazionale di passeggeri: il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno 2020 e risultante dalla pertinente dichiarazione IVA presentata al 9 febbraio 2022, data di pubblicazione della delibera n. 181/2021, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972; b) per il trasporto internazionale di merci: il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno 2020 e risultante dalla pertinente dichiarazione IVA presentata al 9 febbraio 2022, data di pubblicazione della delibera n. 181/2021, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972; c) per le prestazioni di cabotaggio si applicano i criteri generali indicati per tutte le altre imprese di trasporto.

Per i soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti da: (i) senserie; (ii) commissioni non legate ai diritti di agenzia o di polizza e, comunque, non afferenti alla navigazione commerciale o ad operazioni/servizi portuali.

I soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima sono inoltre tenuti a versare il contributo in nome e per conto dei vettori esteri, ove li rappresentino fiscalmente o appartengano allo stesso gruppo del vettore rappresentato, determinando il fatturato con le modalità stabilite per il trasporto via mare e altre vie navigabili di passeggeri e/o merci.

In sede di assolvimento dell'obbligo dichiarativo i soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima dovranno in ogni caso indicare i dati anagrafici dei primi dieci vettori esteri rappresentati, in termini di valore dei servizi resi dai medesimi agenti raccomandatori marittimi.

In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata al 9 febbraio 2022, data di pubblicazione della delibera n. 181/2021, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.

La delibera n. 181/2021 prevede che dal totale dei ricavi siano esclusi: (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto forniti a consorzi eroganti servizi di trasporto; (ii) nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dall'addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto.

Le imprese aventi fatturato superiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni, partecipazioni a consorzi o esoneri che le esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano



all'Autorità entro il 29 aprile 2022; i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio messo a disposizione dall'Autorità all'indirizzo: <https://secure.autorita-trasporti.it>.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal solo legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità. Per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato tale dichiarazione deve essere effettuata dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.

I medesimi, a corredo della dichiarazione, dovranno sottoscrivere e depositare un prospetto analitico, volto a dettagliare le esclusioni invocate. Allorché queste ultime superino la soglia del 20% del fatturato e l'operatore economico, prescindendo dagli scomputi, abbia un fatturato pari o superiore a € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) si renderà necessario produrre un'attestazione sottoscritta dal revisore legale del conto ovvero dalla società di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale dell'operatore economico a cui esse si riferiscono.

Ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge in caso di falsa dichiarazione, si ricorda che la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il contributo per l'anno 2022 deve essere versato in misura pari a due terzi dell'importo entro il 29 aprile 2022; il restante terzo dovrà essere versato entro e non oltre il 28 ottobre 2022.

L'accesso avviene tramite l'area riservata all'indirizzo: <https://secure.autorita-trasporti.it>, previa effettuazione della procedura di login utilizzando le credenziali già assegnate, o richiedendo proprie credenziali attraverso l'identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2. Qualora l'utente non sia associato alla società, dovrà procedere alla relativa associazione inserendo, oltre il codice fiscale della società, nel campo Token, il valore indicato nel messaggio di posta elettronica certificata di trasmissione della presente.

In ultimo, qualora la società non sia accreditata sul portale, può essere inviata apposita richiesta scrivendo alla casella di posta elettronica: contributo@autorita-trasporti.it.

Le procedure relative all'accreditamento sono codificate in apposito manuale, reso disponibile nella pagina di Login all'area riservata.

Il versamento deve essere effettuato a mezzo di avviso pagoPA generato attraverso il servizio messo a disposizione dall'Autorità all'indirizzo: <https://secure.autorita-trasporti.it>. L'avviso pagoPA è pagabile attraverso i canali sia fisici che on-line di banche e altri prestatori del servizio di pagamento (detti PSP), come ad esempio:

- presso le agenzie della banca;
- utilizzando l'home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA);
- presso gli sportelli ATM abilitati delle banche;
- presso i punti vendita di Mooney, Lottomatica e Banca 5;
- presso gli Uffici Postali.

Si segnala che il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine del pagamento. È fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.



Inoltre, l'Autorità procederà ad effettuare gli accertamenti di legge per verificare il corretto versamento del contributo alle scadenze prefissate.

Se il versamento viene effettuato da parte di una capogruppo per più società del gruppo, i versamenti devono essere effettuati separatamente per le singole società sempre secondo quanto sopra indicato.

Eventuali ulteriori istruzioni sul calcolo del fatturato ai fini contributivi e sulle modalità per il versamento del contributo saranno rese disponibili sul sito internet dell'Autorità nella sezione *Servizi on-line - Contributo per il funzionamento*.

Nel caso siano intervenute modifiche a quanto dichiarato, o le informazioni registrate nei nostri archivi siano errate, o per richiedere supporto nelle operazioni di registrazione sul portale dell'Autorità, può essere fatta segnalazione scrivendo alla casella di posta elettronica: contributo@autorita-trasporti.it.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Torino, (data della PEC)

Giuseppe D'Anna

(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

